Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 2 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 2 MARZO 1976:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 156 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1975).

(2017)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 2 MARZO 1976:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Avellino.

(11611)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1975, n. 899.

Proroga della durata e modificazioni allo statuto del Consorzio cooperative lavoratori ausiliari traffico « C.I.C.L.A.T. », in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, n. 1261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 2 luglio 1954, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio italiano cooperative lavoratori ausiliari traffico « C.I.C.L.A.T. », con sede in Roma, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1966, n. 807, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 17 ottobre 1966, con il quale è stata approvata la proroga della durata del Consorzio, per altri dieci anni;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 16 novembre 1973, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'ente al 2 luglio 1984 (due luglio millenovecentottantaquattro) con la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto consortile;

Vista l'istanza, in data 10 maggio 1974, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione della suddetta proroga;

Udito, in via d'urgenza, il comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la proroga, al 2 luglio 1984 (due luglio millenovecentottantaquattro), della durata del Consorzio cooperative lavoratori ausiliari traffico « C.I.C.L. A.T. », con sede in Roma, nonché la modificazione dell'art. 2 dello statuto consortile, secondo il testo di seguito riportato:

« Art. 2. — Il Consorzio, costituito con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1953, n. 1261, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1954, Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1954, n. 148, avrà la durata fino al 2 luglio 1984, che potrà essere prorogata nelle forme di legge, mediante delibera dell'assemblea dei delegati.

Salvo quanto disposto nel successivo art. 9, le cooperative consorziate sono obbligate a far parte del Consorzio per tutta la durata di esso ».

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1975

LEONE

TOROS — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 900.

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, n. 252, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1972, registro n. 249, foglio n. 115, con il quale è stata istituita presso l'Università degli studi di Napoli la seconda facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la delibera del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia del 22 luglio 1975, che ha ribadito e confermato il parere favorevole al trasferimento di due posti di assistente ordinario dalla cattedra di chirurgia d'urgenza alla cattedra di chirurgia toraco-polmonare della stessa seconda facoltà, già espresso nell'adunanza del 18 settembre 1974;

Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 1975, che ha confermato il parere favorevole già espresso nell'adunanza del 16 dicembre 1974 in merito al trasferimento dei due predetti posti di assistente ordinario;

Viste le delibere del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia in data 9 giugno e 22 luglio 1975, con le quali è stato espresso parere favorevole al trasferimento del posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica pediatrica della seconda facoltà alla cattedra di puericultura della stessa facoltà;

Vista la delibera del senato accademico che, nella seduta del 23 luglio 1975, ha espresso parere favorevole al trasferimento di cui sopra;

Vista la delibera del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia che, nell'adunanza del 21 maggio 1975, ha espresso parere favorevole al trasferimento del posto di assistente ordinario dalla seconda cattedra di clinica medica generale alla cattedra di malattie dell'apparato digerente;

Visto il parere favorevole del senato accademico espresso nell'adunanza del 12 luglio 1975;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia seconda che, nell'adunanza del 24 ottobre 1974, ha espresso parere favorevole al trasferi-

mento di due posti di assistente ordinario dalla cattedra di clinica pediatrica della seconda facoltà alla cattedra di puericultura della stessa facoltà;

Visto il relativo parere favorevole del senato accademico, espresso dell'adunanza del 16 dicembre 1974;

Vista la delibera del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che, nell'adunanza del 21 maggio 1975, ha espresso parere favorevole al trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla prima cattedra di chimica biologica alla cattedra di biochimica applicata nella stessa facoltà;

Visto il parere favorevole del senato accademico espresso nella adunanza del 12 luglio 1975;

Considerato che le proposte degli organi accademici sono intese a determinare una più perequata ripartizione dei posti stessi;

Visto il consenso espresso dagli interessati;

Viste le dichiarazioni di affinità fra le discipline;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, i seguenti posti di assistente ordinario, già attribuiti alle cattedre sottoindicate della seconda facoltà di medicina e chirurgia, della Università di Napoli, sono assegnati alle cattedre di seguito specificate della stessa seconda facoltà di medicina e chirurgia:

1) i due posti, attribuiti rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, e con decreto ministeriale 2 luglio 1949, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, trasferiti, con decreto ministeriale 12 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974, registro n. 12, foglio n. 272, alla cattedra di chirurgia d'urgenza della seconda facoltà di medicina, a decorrere dal 1° novembre 1973, sono trasferiti alla cattedra di chirurgia toraco-polmonare della stessa seconda facoltà; il dott. Franco Giampaglia, titolare di uno dei due posti, è contemporaneamente trasferito alla cattedra di chirurgia toraco-polmonare;

2) il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 891, alla cattedra di puericultura della prima facoltà, trasferito alla seconda cattedra di clinica pediatrica della stessa prima facoltà dal 1° novembre 1971, con decreto ministeriale 30 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 165, e assegnato alla cattedra di clinica pediatrica della seconda facoltà con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, n. 252, è attribuito alla cattedra di puericultura, unitamente al titolare dott. Armido Rubino;

3) il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della prima facoltà, trasferito dal 1° novembre 1971 alla seconda cattedra di clinica medica generale della stessa prima facoltà, con decreto ministeriale 28 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1971, registro n. 63, foglio n. 249, assegnato successivamente alla omonima cattedra della seconda facoltà con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, n. 252, è trasferito all'insegnamento di malattie dell'apparato digerente, unitamente al titolare dott. Mario Mancini;

4) i due posti di assistente ordinario, assegnati alla cattedra di puericultura della prima facoltà, rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica n. 1504 dell'11 dicembre 1965 e 343 del 1° aprile 1967, trasferiti alla seconda cattedra di clinica pediatrica della prima facoltà, con decreto ministeriale 30 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 165; assegnati successivamente alla omonima cattedra della seconda facoltà con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, n. 252, sono trasferiti alla cattedra di puericultura, unitamente ai titolari dottor Francesco Tancredi e Vincenzo Buffa;

5) il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, alla seconda cattedra di chimica biologica della prima facoltà di medicina e trasferito alla prima cattedra di chimica biologica della seconda facoltà con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, n. 252, è attribuito alla cattedra di biochimica applicata, unitamente al titolare dott. Vincenzo Bocchini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 23 dicembre 1974-22 dicembre 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1975, anch'esso in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, fra l'altro, il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ing. Antonio Ascione è stato chiamato a far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 23, lettera *f*), della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Considerato che l'ing. Antonio Ascione, con ordinanza del direttore centrale per il personale delle poste e delle telecomunicazioni in data 6 agosto 1975, è stato collocato a riposo, a domanda, con effetto dal 1° settembre 1975;

Riconosciuta la necessità di sostituire il predetto ingegnere Antonio Ascione in seno al consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 22 dicembre 1977, il dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ing. Roberto Panella è nominato consigliere di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 23, lettera *f*), della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1975

LEONE

MORO - ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 26.

(2107)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1975.

Conferma del presidente dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, con il quale il prof. Giuseppe de Meo è stato confermato nella carica di presidente di detto Istituto per la durata di un quadriennio;

Ritenuto di dover procedere al conferimento della carica di cui innanzi per un nuovo quadriennio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Giuseppe de Meo è confermato nella carica di presidente dell'Istituto centrale di statistica per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 21

(2522)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 199 dell'11 marzo 1975, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la statizzazione della strada provinciale di « Fondo valle del Tappino » che collega la strada statale n. 375, nei pressi dell'abitato di Campobasso, con la strada statale n. 17 in corrispondenza del ponte denominato « 13 Archi » (confine con la provincia di Foggia);

Sentiti a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'amministrazione provinciale di Campobasso e la giunta regionale del Molise che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 19 dicembre 1974, n. 1710, 15 luglio 1975, n. 473, 18 dicembre 1967, n. 186 e 27 novembre 1974, n. 2204;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 645 « Fondo valle del Tappino » con i seguenti capisaldi d'itinerario: innesto strada statale n. 375 presso Campobasso; innesto strada statale n. 17 a ponte « 13 Archi », dell'estesa di km 29+808.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 29 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(1438)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1975.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in Milano, stabilimento di Collegno, Mathi 2 e Rivarolo Canavese, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, con effetto dal 21 agosto 1972;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare, limitatamente agli stabilimenti di Collegno, Mathi 2 e Rivarolo Canavese (Torino), delle

agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della società Vallesusa Industrie tessili, con sede in Milano, stabilimenti di Collegno, Mathi 2 e Rivarolo Canavese (Torino), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 15 ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2262)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

Costituzione della riserva naturale « Vette Feltrine » nei comuni di Sovramonte, Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari Dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel compromesso delle Vette Feltrine, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la zona denominata Vette Feltrine, nei comuni di Sovramonte, Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena (Belluno), della superficie di ettari 2.764, sita ad una altitudine media di m 1.350, di cui alla planimetria in scala 1:75.000 allegata al presente decreto, caratterizzata da formazioni boschive naturali, insediamenti floristici originali e fauna di particolare valore;

Rilevato che la riserva naturale in questione, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, ha formato oggetto di indagini e studi di carattere naturalistico e biologico;

Vista la delibera n. 21 in data 2 luglio 1975 a tal fine formulata dal comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ratificata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 1 del 31 luglio 1975;

Decreta:

Art. 1.

La località Vette Feltrine, già indicata nelle premesse, situata in territorio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nei comuni di Sovramonte, Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena (Belluno), individuata nella planimetria in scala 1:75.000, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in riserva naturale.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1976.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1975, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Vista la nota n. 19522 del 24 ottobre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché trasferito in altra sede, il dott. Errico Amoroso, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore reggente del citato ufficio, con il dott. Angelo D'Ambrosio, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Angelo D'Ambrosio è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Isernia, in sostituzione del dott. Errico Amoroso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1563)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1976.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Imola, ente morale, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'economica nazionale in data 18 agosto 1928, ed il proprio decreto in data 23 gennaio 1963, con i quali la Cassa di risparmio di Imola, ente morale con sede in Imola, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla « Cassa » stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Imola, ente morale con sede in Imola, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Castel del Rio, Casalfiumanese, Mordano, Castel Guelfo e Castel San Pietro tutti in provincia di Bologna.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Imola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(1825)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Fluid Compomac - V Mostra delle apparecchiature oleoidrauliche e pneumatiche, della lubrificazione e dei componenti di macchine, meccanici elettrici ed elettronici », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Fluid Compomac - V Mostra delle apparecchiature oleoidrauliche e pneumatiche, della lubrificazione e dei componenti di macchine, meccanici elettrici ed elettronici », che avrà luogo a Milano dal 10 al 15 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1521)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo di Lanzo Torinese a r.l. e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 28 dicembre 1974 nei confronti della società cooperativa di consumo di Lanzo Torinese a r.l., con sede in Lanzo Torinese (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo di Lanzo Torinese a r.l., con sede in Lanzo Torinese (Torino), costituita per rogito notaio Bruna dott. Giovanni Battista in data 24 settembre 1916 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Caveglia Domenico ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1731)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe e di tassi di premio in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla S.p.a. La Fondiaria vita, in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. La Fondiaria vita, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio in sostituzione degli analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le due seguenti tariffe di assicurazione sulla vita nonchè i tassi di premio sottoindicati in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla S.p.a. La Fondiaria vita, con sede in Firenze:

tariffa 10 u, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 3778 del 6 giugno 1960);

tariffa 10 a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 3843 dell'8 ottobre 1960);

tariffa 10 a/c, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo non limitato, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe, escluse le temporanee per il caso di morte;

tariffa 13 a/c, relativa all'assicurazione, a premio annuo non limitato, di annualità temporanee posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe, escluse le temporanee per il caso di morte.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(2198)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Fiera nazionale del radioamatore », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Fiera nazionale del radioamatore », che avrà luogo a Pordenone dal 23 al 25 aprile 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1629)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI National expo dental - Mostra di attrezzature e materiali per odontoiatria ed odontotecnica », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI National expo dental - Mostra di attrezzature e materiali per odontoiatria ed odontotecnica », che avrà luogo a Bologna dal 12 al 17 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato n. 233 in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357 che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1972, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per un quadriennio dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera in data 10 gennaio 1976, n. 18/11 - 1152/75, con la quale il commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che l'associazione degli albergatori di Trieste ha designato quale proprio rappresentante in seno al consiglio predetto il comm. Fausto Fragiacomo, in sostituzione del cav. Antonio Rigoletti, dimissionario;

Decreta:

Il comm. Fausto Fragiacomo è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza dell'associazione degli albergatori di Trieste, in sostituzione del cav. Antonio Rigoletti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1799)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Nuova cooperativa di consumo di Maslianico » società cooperativa a r.l. e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 settembre 1975 nei confronti della società cooperativa « Nuova cooperativa di consumo di Maslianico » società cooperativa a r.l., con sede in Maslianico (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Nuova cooperativa di consumo di Maslianico » società cooperativa a r.l., con sede in Maslianico (Como), costituita per rogito notaio dottor Antonio Pozzi in data 25 maggio 1919, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Domenico Monti ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1827)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Autorizzazione alla società « Auditalia - Società a responsabilità limitata », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Auditalia - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Auditalia - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(2202)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1976.

Determinazione della quota d'imposta non detraibile da parte delle aziende di credito, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidenté della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta l'opportunità di fare uso della facoltà conferita dal quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive disposizioni integrative e correttive, per quanto concerne la determinazione, per l'anno 1975, della quota d'imposta non detraibile, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 19, da parte delle aziende di credito;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende ed istituti di Credito previsti dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono determinare, per l'anno 1975, l'ammontare d'imposta non detraibile ai sensi del terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive disposizioni integrative e correttive, applicando il coefficiente del 65 per cento sull'importo dell'I.V.A. che ha gravato gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati nell'anno 1975.

Non è in ogni caso detraibile, per l'intero suo ammontare, l'imposta che ha gravato i beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'imposta relativa ai prodotti indicati ai numeri 22, 23, 24, 25 e 26 della tabella stessa, per i quali, ai sensi del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, la detrazione dell'imposta è ammessa, nei limiti previsti nel comma precedente, soltanto se i prodotti medesimi sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Art. 2.

Le aziende ed istituti di credito indicati nell'articolo precedente che nell'anno 1975 hanno effettuato anche operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a finanziamenti erogati anteriormente al 1° gennaio 1974, hanno diritto ad una riduzione del coefficiente di indetraibilità fissato al precedente art. 1, da determinarsi come appresso.

Ciascuna azienda od istituto di credito calcola la percentuale delle operazioni soggette a regimi fiscali sostitutivi rispetto all'ammontare complessivo di tali operazioni e di quelle esenti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed applica detta percentuale al coefficiente 65 stabilito all'art. 1. Il risultato ottenuto, arrotondato all'unità inferiore, rappresenta la misura in cui il coefficiente del 65 per cento deve essere ridotto ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta indetraibile.

Art. 3.

Le aziende ed istituti di credito considerati nell'art. 2 hanno diritto all'integrale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ipotesi in cui il coefficiente di indetraibilità determinato ai sensi dei precedenti articoli risulti inferiore al 6 per cento.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia per l'anno 1975.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(2527)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Il 5 gennaio 1976, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 13 ottobre 1975, n. 654, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 23 dicembre 1975, è stato depositato a New York, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

In tale occasione, il rappresentante italiano presso le Nazioni Unite ha confermato la seguente dichiarazione, fatta, a nome del Governo italiano, al momento della sottoscrizione della convenzione stessa (13 marzo 1968):

(*a*) «Le misure positive destinate ad eliminare ogni incitamento alla discriminazione razziale e ogni atto di discriminazione, previsto dall'art. 4 della convenzione e particolarmente descritte nelle lettere *a* e *b* di tale articolo, dovranno interpretarsi, conformemente a quanto è stabilito nel medesimo art. 4, "tenendo conto dei principi formulati nella dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e dei diritti espressamente enunciati nell'art. 5 della convenzione". Di conseguenza, gli obblighi che risultano dal citato art. 4 non dovranno pregiudicare i diritti alla libertà di opinione, di espressione, di riunione e di associazione pacifica, sanciti negli articoli 19 e 20 della dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, ribaditi dall'assemblea generale delle Nazioni Unite con l'approvazione degli articoli 19 e 21 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e richiamati dall'art. 5, lettera *d* (viii) e (ix) della convenzione. Invero il Governo italiano, sulla base degli obblighi risultanti dagli articoli 55, *c* e 56 dello statuto delle Nazioni Unite, rimane fedele al principio sancito nell'art. 29 (2) della dichiarazione universale, secondo cui "nell'esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue libertà, ciascuno non è sottoposto che alle limitazioni stabilite dalla legge esclusivamente per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e per soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica".

(*b*) L'esercizio dei mezzi di ricorso effettivi, contro gli atti di discriminazione razziale commessi in violazione dei diritti individuali e delle libertà fondamentali di ciascuno, sarà assicurato, conformemente all'art. 6 della convenzione, innanzi agli organi di giurisdizione ordinaria, nel quadro delle loro rispettive competenze. Le eventuali richieste di riparazione di danni subiti per effetto di atti di discriminazione razziale dovranno essere avanzate nei confronti dei soggetti responsabili dei fatti dolosi o colposi che abbiano causato i danni medesimi».

La convenzione, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 4 febbraio 1976.

(2115)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantasette società cooperative

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Vanvitelli, in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 27 ottobre 1960, rep. n. 2183, reg. soc. n. 471;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Co.Ma.Do. - Cooperativa manutenzioni domestiche fra lavoratori elettricisti, idraulici, muratori, lucidatori di mobili ed affini, in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 17 aprile 1958, rep. numero 78643, reg. soc. n. 394;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori portuali, tubisti, calderai ed affini, in Napoli, costituita per rogito Spena in data 25 marzo 1958, rep. n. 12028, reg. soc. numero 251;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori portuali motoristi, in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 1° ottobre 1959, rep. n. 515, reg. soc. n. 500;

5) società cooperativa edilizia Risorgimento casa n. 2, in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 22 aprile 1958, rep. n. 78743, reg. soc. n. 403;

6) società cooperativa edilizia Campodisole n. 11, in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 12 ottobre 1964, rep. numero 10919, reg. soc. n. 788;

7) società cooperativa edilizia La Nuova comunale, in Napoli, costituita per rogito Cibelli in data 26 novembre 1963, rep. n. 133524, reg. soc. n. 13;

8) società cooperativa edilizia Il Nido, in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 10 febbraio 1964, rep. n. 27600, reg. soc. n. 186;

9) società cooperativa pescatori La Mediterranea, in Napoli, costituita per rogito Caruso in data 21 maggio 1968, rep. n. 100078, reg. soc. n. 373;

10) società cooperativa trasporto D'Oltremare - Tassistica napoletana, in Napoli, costituita per rogito Monda in data 21 marzo 1964, rep. n. 56384, reg. soc. n. 347;

11) società cooperativa edilizia La Florida, in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 3 febbraio 1964, rep. n. 2556, reg. soc. n. 194;

12) società cooperativa di produzione e lavoro Libraria universitaria «Matteo Ripa» (C.L.U.M.A.R.), in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 16 marzo 1967, rep. n. 57640, reg. soc. n. 205;

13) società cooperativa edilizia Galassia, in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 6 marzo 1965, rep. n. 26231, reg. soc. n. 145;

14) società cooperativa edilizia La Fortuna, in Napoli, costituita per rogito Magaldi in data 15 novembre 1961, rep. n. 9942, reg. soc. n. 206;

15) società cooperativa edilizia Casa felice, in Napoli, costituita per rogito Criscuolo in data 20 ottobre 1958, rep. n. 1717, reg. soc. n. 588;

16) società cooperativa edilizia Marconi, in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 22 aprile 1968, rep. n. 33983, reg. soc. n. 318;

17) società cooperativa agricola Flegrea latte, in Napoli, costituita per rogito Padula in data 5 ottobre 1960, rep. n. 1393, reg. soc. n. 515;

18) società cooperativa edilizia Iupiter II, in Napoli, costituita per rogito Cosentini Isabella in data 2 ottobre 1968, rep. n. 92854, reg. soc. n. 660;

19) società cooperativa di produzione e lavoro In labore fructus, in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 5 dicembre 1946, reg. soc. n. 80;

20) società cooperativa edilizia Eureka, in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 13 aprile 1962, rep. n. 15432, reg. soc. n. 321;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Italia, in Afragola (Napoli), costituita per rogito Monda in data 25 maggio 1945, rep. n. 9524, reg. soc. n. 468;

22) società cooperativa di produzione e lavoro La Caivanese, in Caivano (Napoli), costituita per rogito De Vivo in data 9 marzo 1946, rep. n. 1272, reg. soc. n. 231;

23) società cooperativa agricola S. Gavino martire, in Camposano (Napoli), costituita per rogito Iesu in data 12 maggio 1961, rep. n. 68485, reg. soc. n. 306;

24) società cooperativa edilizia Postelegrafonici stabiesi, in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Fusco in data 14 settembre 1964, rep. n. 22468, reg. soc. n. 664;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Arbor, in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Squillaci in data 28 agosto 1958, rep. n. 10439, reg. soc. n. 556;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Omer - Operai meridionali edili riuniti, in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Squillaci in data 21 agosto 1958, rep. n. 10280, reg. soc. n. 532;

27) società cooperativa agricola Puteolana, tra coltivatori diretti, coloni, mezzadri, affittuari e lavoratori agricoli, in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 13 ottobre 1959, rep. n. 552, reg. soc. n. 512;

28) società cooperativa edilizia La Cometa, in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Campanile in data 9 luglio 1968, rep. n. 847, reg. soc. n. 505/68;

29) società cooperativa di produzione e lavoro Santa Maria di Quarto, in Quarto Flegreo (Napoli), costituita per rogito Ippolito in data 3 aprile 1954, rep. n. 878, reg. soc. n. 205;

30) società cooperativa Edilfamiglia seconda, in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 20 ottobre 1969, rep. numero 36915;

31) società cooperativa edilizia Silvana, in Avellino, costituita per rogito Titomanlio in data 11 febbraio 1967, rep. n. 86323, reg. soc. n. 1054;

32) società cooperativa edilizia Nicola Miraglia (Avellino), in Avellino, costituita per rogito Valente in data 10 aprile 1952, rep. n. 4881, reg. soc. n. 571;

33) società cooperativa Autotrasportatori atripaldesi, in Atripalda (Avellino), costituita per rogito Ercolini in data 9 luglio 1952, reg. soc. n. 575;

34) società cooperativa Edilfamiglia tra capi di famiglie numerose, in Pago Valle Lauro (Avellino), costituita per rogito Gorruso in data 16 marzo 1967, rep. n. 2310, reg. soc. n. 1061;

35) società cooperativa agricola Allevatori sanniti consorziati, in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 21 gennaio 1961, rep. n. 12498, reg. soc. n. 453;

36) società cooperativa agricola Molinarese (S.C.A.M.), in Benevento, costituita per rogito Caruso in data 1° giugno 1963, rep. n. 8787, reg. soc. n. 498;

37) società cooperativa edilizia Home, in Benevento, costituita per rogito Giordano in data 10 maggio 1964, rep. n. 21257, reg. soc. n. 601;

38) società cooperativa di produzione e lavoro Unità e lavoro, in Castelpoto (Benevento), costituita per rogito dell'Aquila in data 17 marzo 1964, rep. n. 8482/2463, reg. soc. n. 547;

39) società cooperativa agricola Utile, Giovanni Viglione, in Foglianise (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 5 gennaio 1966, rep. n. 1393, reg. soc. n. 606;

40) società cooperativa agricola San Matteo, in Fragneto Monforte (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 26 gennaio 1965, rep. n. 33891, reg. soc. n. 587;

41) società cooperativa edilizia La Pineta, in Montesarchio (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 25 febbraio 1963, rep. n. 17470, reg. soc. n. 500;

42) società cooperativa agricola Pontelandolfo (C.A.P.), in Pontelandolfo (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 11 agosto 1954, rep. n. 20/14, reg. soc. n. 210;

43) società cooperativa agricola Risorgimento, in S. Agata dei Goti (Benevento), costituita per rogito Colella in data 10 agosto 1962, rep. n. 11615, reg. soc. n. 456;

44) società cooperativa agricola Richiamo al paese, in San Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Nappi in data 1° giugno 1963, rep. n. 489, reg. soc. n. 484;

45) società cooperativa edilizia S. Lorenzo, in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Della Monica in data 25 dicembre 1958, rep. n. 3558, reg. soc. n. 2869;

46) società cooperativa edilizia Monte Stella, in Cologna di Pellezzano (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 1° settembre 1965, rep. n. 43854, reg. soc. n. 3666;

47) società cooperativa agricola Irpinia inferior, in Altavilla Irpinia (Avellino), costituita per rogito Capasso in data 18 dicembre 1960, rep. n. 221, reg. soc. n. 783.

(1741)

Scioglimento della società cooperativa a r.l. Assegnatari riforma fondiaria di Marina-Botricello, in Botricello

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1976 la società cooperativa a r.l. Assegnatari riforma fondiaria di Marina-Botricello, in Botricello (Catanzaro), costituita per rogito dott. Antonio Teti in data 12 agosto 1955, rep. n. 29973, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Salvatore Muleo.

(1746)

Scioglimento della società cooperativa edilizia di Condoleo, società cooperativa a r.l., in Scandale

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1976 la società cooperativa edilizia di Condoleo, società cooperativa a r.l., in Scandale (Catanzaro), costituita per rogito dott. Romano Naschi in data 25 gennaio 1964, rep. n. 5229, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Salvatore Muleo.

(1747)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Centro elaborazione dati, in Mestre.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1976 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Centro elaborazione dati, in Mestre (Venezia), composto dai signori:

Presidente:

Patanè dott. Concetto.

Membri:

Panizzon avv. Renato;
Tudelli rag. Giuseppe.

(1743)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.P.L.A.R.T. », in Benevento.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1976 il dott. Pio Mandato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « C.O.P.L.A.R.T. », in Benevento, già posta in liquidazione con precedente decreto in data 8 marzo 1974, in sostituzione dell'avv. Clino Bocchino, dimissionario.

(1742)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di St. Pierre

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1975, n. 4640, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 742 sito in comune di St. Pierre (Aosta), ed iscritto nei registri catastali al foglio 35, particella frazionata *b*.

(1996)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Mirandola

Con deliberazione della giunta regionale 9 dicembre 1975, n. 4051 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 85/157 nella seduta del 27 gennaio 1976), è stata approvata la variante al vigente piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Mirandola (Modena) adottata con deliberazione del consiglio comunale 25 settembre 1974, n. 543.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2026)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Borgosatollo

Con deliberazione della giunta regionale 15 dicembre 1975, n. 1316, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Borgosatollo (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1899)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 2, in data 13 febbraio 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di geologia marina, Bologna.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di analisi globale, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di analisi globale, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica quantistica, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerca per la filosofia dell'800 italiano e francese, Genova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a quattro posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio per le telecomunicazioni spaziali, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia spaziale, Milano.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio delle malattie della barbabietola da zucchero, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'istochimica, Pavia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per i metodi e i dispositivi di radiotrasmissione, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione, Pisa.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di genetica evoluzionistica, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la geologia dell'Italia centrale, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la mineralogia e petrografia delle formazioni ignee, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sull'inquinamento atmosferico, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio tecnico immobiliare, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 29 marzo 1976, ad eccezione dei bandi di concorso relativi a: centro di analisi globale, Firenze, i cui termini scadranno il 28 giugno 1976; laboratorio di biologia spaziale, Milano; laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma (quello relativo all'allievo tecnico); centro di studio per l'istochimica, Pavia; centro di studio per la mineralogia e petrologia delle formazioni ignee, Roma, i cui termini scadranno il giorno 15 marzo 1976.

Per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7 - 00100 Roma.

(2423)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per esami, ad undici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista in particolare la tabella *B*, quadro III, *b*) carriera esecutiva degli aiutanti, allegata alla predetta legge n. 519, che stabilisce il nuovo organico complessivo del personale della carriera medesima dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1974, registro n. 4 Sanità, foglio n. 229, con il quale, ai sensi degli articoli 42, 64 e 70 della citata legge n. 519, sono stati inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità coloro che alla data di entrata in vigore della predetta legge appartenevano ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto medesimo;

Accertato che nel ruolo della carriera degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità sono stati portati in aumento trentanove posti per effetto della citata legge 7 agosto 1973, n. 519;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici è conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che un terzo dei suddetti posti recati in aumento nel ruolo in questione ammonta a tredici, ma, al concorso di cui trattasi, possono essere riservati soltanto undici posti, in quanto necessario accantonare i posti da riservare ai concorsi per passaggio di carriera ed alle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 24 marzo 1975, ai sensi del primo comma dell'art. 28 della citata legge n. 519;

Vista la deliberazione 1/*G* allegata al verbale n. 10 del 26 marzo 1975, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto in merito all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad undici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale delle carriere inferiori della stessa amministrazione in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, il cui schema esemplificativo viene allegato al presente bando, redatta in carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una pratica ed in un colloquio:

a) prova scritta: svolgimento di un tema sui compiti, sull'ordinamento e sulle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

b) prova pratica: copiatura a macchina di un testo a stampa scelto dalla commissione esaminatrice;

c) colloquio: il candidato dovrà sostenere un colloquio sui servizi dell'Istituto.

Art. 4.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077 e della legge 7 agosto 1973, n. 519.

La prova scritta e quella pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni sottoindicati:

a) *prova scritta*: 15 *aprile* 1976 *alle ore* 9;

b) *prova pratica*: 29 *aprile* 1976 *alle ore* 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suindicato.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta, sono altresì ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di sei decimi nella prova pratica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la non ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova stessa nella sede e nel giorno suindicato.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i voti riportati rispettivamente nella prova scritta, pratica e nel colloquio.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma, dovranno presentare per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, alla divisione seconda, ufficio concorsi, dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

Art. 6.

All'approvazione della graduatoria di merito ed alla dichiarazione dei vincitori del concorso si provvederà con decreto del Ministro per la sanità e ne sarà data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente decreto, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti rilasciati su prescritta carta bollata:

1) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la sua idoneità fisica al servizio

continuativo ed incondizionato nell'impiego in qualità di aiutante; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

2) copia integrale dello stato matricolare;

3) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge.

I documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente art. 7 i documenti richiesti, e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, saranno nominati in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad aiutante nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi amministrativi del personale dell'Istituto medesimo.

I vincitori del concorso che non riportino il giudizio favorevole al termine del periodo di prova, saranno restituiti al ruolo di provenienza.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso verranno corrisposti il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1976
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 308

Schema esemplificativo della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a undici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti di codesto Istituto.

A tal fine dichiara:

1) di far parte del personale di ruolo della carriera ausiliaria tecnica (ovvero degli operai), dell'Istituto superiore di sanità;

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . .;

3) di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . . . .

(data) . . . . .

(firma)

. . . .

(2424)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso nazionale per l'esecuzione di un'opera di abbellimento artistico nella scuola elementare di Rivoli

Art. 1.

La soprintendenza alle gallerie del Piemonte bandisce un concorso per l'ideazione e la esecuzione dell'opera d'arte di seguito indicata, destinata all'abbellimento del nuovo edificio della scuola elementare sita in zona Maiasco del comune di Rivoli (Torino): composizione scultorea o pittorica destinata all'atrio d'ingresso della scuola, composizione intesa come decorazione e arredo dell'atrio medesimo; materiale e tecnica a libera scelta del concorrente. Non è perciò richiesta l'illustrazione di un tema specifico; tuttavia la composizione dovrà preferibilmente intonarsi alla destinazione dell'edificio e dello ambiente.

Il prezzo per l'opera prescelta è stabilito in L. 3.695.625 IVA compresa. Con tale somma l'artista vincitore del concorso dovrà eseguire e trasportare in luogo l'opera e provvedere all'assistenza necessaria al relativo collocamento.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare non più di due bozzetti per l'opera descritta all'art. 1. Ciascun bozzetto, in scala 1:5, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa riguardante gli intendimenti artistici e, soprattutto gli elementi tecnici caratterizzanti l'opera da eseguire, nonchè le modalità per il collocamento.

Ciascun bozzetto, con l'acclusa relazione, dovrà essere contrassegnato da un motto, e recare la seguente intestazione: « Concorso per l'opera d'arte destinata alla nuova sede della scuola elementare di Rivoli ».

Unitamente al bozzetto e alla relazione, i concorrenti faranno pervenire un plico sigillato, recante all'esterno l'indicazione del motto e contenente all'interno l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'artista, nonchè una dichiarazione firmata e redatta su carta da bollo da L. 700, attestante che è stata presa dal concorrente esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera-impegno allegato al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza alle gallerie del Piemonte, con sede in Torino, via Accademia delle Scienze, 5, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa tale data, la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 maggio 1960, n. 237, e giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici e tecnici dei bozzetti, e della loro rispondenza alle finalità indicate nel bando.

Art. 6.

Il compenso per l'artista vincitore del concorso sarà quello previsto all'art. 1. Tale compenso non potrà essere elevato per nessun motivo. Nessun compenso sarà corrisposto agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere

mediante ulteriore concorso, da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando. L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati, a cura e spese degli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine, la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi. Il bozzetto vincitore rimarrà di proprietà della amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione dello edificio.

Art. 8.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera di cui all'art. 1, secondo le condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno allegato al presente bando.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 10.

Gli artisti membri della commissione giudicatrice non possono nè direttamente nè indirettamente partecipare al concorso.

Alla commissione giudicatrice del concorso nazionale per un'opera destinata al nuovo edificio della scuola elementare di Rivoli (Torino) zona 6 Maiasco. - Presso la sovrintendenza alle gallerie del Piemonte - Via Accademia delle Scienze n. 5 - TORINO.

Oggetto: Lettera d'impegno per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del nuovo edificio della scuola elementare di Rivoli (Torino), zona 6 Maiasco.

Il sottoscritto . . . . si abbliga con la presente lettera d'impegno ad eseguire il dipinto di cui all'art. 1 del bando di concorso da collocarsi nell'atrio dell'edificio in oggetto, in conformità al bozzetto presentato ed approvato dalla commissione giudicatrice, per il prezzo di: L. 3.695.625 IVA compresa (tremilioniseicentonovantacinquemilaseicentoventicinque).

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso del lavoro verranno indicate dalla amministrazione committente ed alla osservanza delle disposizioni del regolamento delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto s'intendono compresi e compensati l'esecuzione vera e propria dell'opera, il trasporto e l'assistenza al collocamento definitivo di essa, nonchè; qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimata l'opera a perfetta regola d'arte

Il sottoscritto si impegna ad ultimare l'opera nel termine di mesi sei dalla data della presente, che tiene luogo di verbale di consegna, ed accetta una penale giornaliera di L. 5.000 per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento: il 20% (venti per cento) del prezzo a corpo netto delle prescritte ritenute erariali all'avvenuta ultimazione del modello definitivo nello studio del sottoscritto; il restante 80% del prezzo, a corpo, sempre al netto delle ritenute, sarà pagato ad opera completamente ultimata, e dopo regolare definitivo collaudo.

Il sottoscritto s'impegna di avvertire il soprintendente alle gallerie del Piemonte subito dopo aver effettuato il bozzetto definitivo, perchè, dopo un sopraluogo effettuato di persona o a mezzo di incaricato, lo stesso soprintendente possa dare il benestare alla realizzazione dell'opera definitiva.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno a carico del sottoscritto.

L'artista esecutore

. . . .

(1608)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pavia.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 393, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Pavia, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1586)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bologna.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 391, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bologna, indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1972.

(1587)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siracusa.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 389, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Siracusa, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1588)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Reggio Emilia.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 357, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Reggio Emilia, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971.

(1594)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975, registro n 28 Giustizia, foglio n. 222, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Alghero, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1591)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lodi.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 81, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lodi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1597)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa rieducazione e istituto di osservazione minorenni di Torino.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 224, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa rieducazione e istituto di osservazione minorenni di Torino, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1590)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Acireale.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 355, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Acireale, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1593)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Isernia.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 79, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Isernia, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1971.

(1598)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lucera.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 80, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lucera, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1599)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione minorenni di Deliceto.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975, registro n. 27 Giustizia, foglio n. 395, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione minorenni di Deliceto, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1972.

(1605)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Varese.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975, registro n. 27 Giustizia, foglio n. 393, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Varese, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1606)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Volterra.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 78, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Volterra, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971.

(1604)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per la custodia preventiva di Catania.

Nel Bolletino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 387, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per la custodia preventiva di Catania, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(1589)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 1, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971.

(1600)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Voghera.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 4, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Voghera, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971.

(1601)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Massa.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975, registro n. 27 Giustizia, foglio n. 400, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Massa, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971.

(1602)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecco.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 76, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lecco, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1603)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Firenze.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 220, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la prigione scuola e riformatorio giudiziario di Firenze, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(1592)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Verona.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 112, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Verona, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1931)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Latina.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 106, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Latina, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1932)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto medico psico-pedagogico « A. Rosmini » di Tivoli.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del 15 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 101, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto medico psicopedagogico « A. Rosmini » di Tivoli, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1933)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1975, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 269, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventiquattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1975, è costituita come segue:

Presidente:
Iannotta dott. Raffaele, consigliere di Stato.

Componenti:
Balocchi prof. Enzo, assistente ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Siena;
Casale prof. Giuseppe, professore incaricato di scienza delle finanze presso l'Università di Genova;
Maggi dott. Sergio, dirigente superiore;
Bossi dott. Gaetano, primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla sig.ra Italia Colussi Relandini, direttore di sezione del Ministero.

Art. 2.

Ai componenti della commissione, ove spettanti, saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, e la relativa spesa graverà sul cap. 1139 per l'esercizio finanziario 1975 e su quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1976
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3

(1607)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 17 gennaio 1975, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Reggio Calabria;
Visto il decreto ministeriale in data 25 settembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Reggio Calabria nell'ordine appresso indicato:

1. Lalli dott. Manlio . . . . . punti 79,64 su 132
2. Raimondo dott. Vincenzo . . . » 75,38 »
3. Ravanello dott. Francesco . . . » 68,19 »
4. Lombardo dott. Giuseppe . . . » 56,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(2002)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di membri della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella C).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1975, n. 3240, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*), bandito con decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 3123;

Considerato che il prof. Renzulli Tullio, membro della citata commissione, è impossibilitato ad assolvere il predetto incarico per motivi di lavoro;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Zingali Antonino, incaricato di scienza delle costruzioni, Università di Roma, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*), bandito con decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 3123, in sostituzione del prof. Renzulli Tullio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 17 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1976
Registro n. 1 Poste, foglio n. 266

(1770)

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1975, n. 3240, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*), bandito con decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 3123;

Considerato che il prof. Carnevale Mario, membro della citata commissione, è impossibilitato ad assolvere il predetto incarico per motivi di salute;

Decreta:

Articolo unico

La prof.ssa D'Atri Maria Luigia in Attanasio, libero docente di reti per telecomunicazioni e incaricato di macchine elettriche presso l'Università degli studi di Roma, è nominata membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*), bandito con decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 3123, in sostituzione del prof. Carnevale Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 20 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1976
Registro n. 1 Poste, foglio n. 264

(1772)

PROVINCIA DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11, avente per oggetto la composizione e la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 31 gennaio 1975, n. 446, avente per oggetto il concorso pubblico per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1974;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 10039, avente per oggetto la nomina della commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1974;

Decreta:

Sono nominati i membri della commissione giudicatrice del concorso a cinque condotte veterinarie vacanti nella provincia di Trento, bandito con deliberazione della giunta provinciale 31 gennaio 1975, n. 446, i signori:

Presidente:

Mattevi dott. Massimo, ispettore generale.

Membri:

Seren prof. Ennio, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
Fava dott. Angelo, veterinario provinciale;
Marinelli dott. Lorenzo, veterinario;
Gagliardi dott. prof. Giorgio, direttore dell'istituto zooprofilattico di Padova in rappresentanza dell'ordine dei veterinari.

Segretario:

Muscarello dott. Annibale, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, addì 18 dicembre 1975

Il presidente: GRIGOLLI

(1712)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1660/G.II del 24 maggio 1975, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1974;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni effettuate dalla giunta regionale veneta, dall'ordine dei medici di Vicenza e dalle giunte municipali dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Urso dott. Elio, funzionario amministrativo della regione Veneto.

Componenti:

Magrì prof. Carmelo, medico provinciale di Venezia;

Maggia prof. Alessandro, primario medico dell'ospedale di Schio;

Mantovani Orsetti prof. Gianfranco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Valdagno;

Marin maestro Antonio, funzionario amministrativo della regione Veneto;

Deganello dott. Giovanni, medico condotto di Villaverla.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario amministrativo della regione Veneto.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo in Schio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Vicenza, della prefettura di Vicenza e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 3 febbraio 1976

Il medico provinciale: BONIFACI

(1908)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni della provincia di Nuoro alla data del 10 giugno 1974 bandito con decreto del medico provinciale n. 3450 del 10 giugno 1974;

Vista la graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei in detto concorso formata dalla commissione giudicatrice con decreto del medico provinciale n. 2433/1401 del 19 maggio 1975;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per i sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti riconosciuti idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1. Falchi Quirico punti 174,030

Il presente decreto, ai sensi del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 9 dicembre 1975

Il medico provinciale: MOLTENI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 3450/1 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Nuoro alla data del 10 giugno 1974 bandito con decreto del medico provinciale n. 3450 del 10 giugno 1974;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta dai candidati risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, risultati idonei al concorso in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Falchi Quirico: Bosa.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 9 dicembre 1975

Il medico provinciale: MOLTENI

(1711)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7998 in data 16 dicembre 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti alla data del 30 novembre 1974 (comuni di Pedara e di S. Maria di Licodia);

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei medici e delle giunte comunali dei comuni interessati al concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Annino dott. Pietro, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Spadaccini dott. Corrado, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Catania;

D'Agata prof. Angelo, direttore della seconda cattedra dell'istituto di patologia medica dell'Università di Catania;

Giammanco prof. Giuseppe, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Catania;

Puliafito dott. Antonino, medico provinciale superiore, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Messina;

De Grandi dott. Francesco, ufficiale sanitario di ruolo presso il comune di Nicolosi.

Segretario:

Anile dott. Luigi, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Catania.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e dei comuni interessati.

Catania, addì 7 febbraio 1976

Il medico provinciale: GALIA

(1906)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1974, con cui è stato indetto il pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Montesilvano e Penne;

Viste le designazioni pervenute da parte del Ministero della sanità, dell'A.N.U.S.M.I. e dell'ordine dei medici della provincia di Pescara; dalla prefettura e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonché la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 37;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Montesilvano e Penne è così costituita:

Presidente:

Camponi dott. Mario, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Prozzo dott. Ennio, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Mauriello dott.ssa Luciana, direttore di sezione della prefettura di Pescara;

Castiglione dott. Lanfranco, ufficiale sanitario di ruolo comune di Pescara;

Tonelli prof. Enrico, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Bologna;

Magnani prof Bruno, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II dell'Università di Bologna.

Segretario:

Carrato dott. Leonardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio della prefettura di Pescara e dei comuni interessati.

Pescara, addì 20 gennaio 1976

Il medico provinciale: VERÌ

(2008)

OSPEDALE «MADONNA DEL SOCCORSO» DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 gennaio 1976, n. 4, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(2297)

OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Volta Mantovana (Mantova) - tel. 0376/83009.

(2301)

Concorso riservato ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Volta Mantovana (Mantova) - tel. 0376/83009.

(2302)

OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA E LONATO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 settembre 1975, n. 151, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Desenzano del Garda (Brescia).

(2295)

OSPEDALE «M. G. G. MAGALINI» DI VILLAFRANCA DI VERONA

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(2300)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 19 giugno 1975, n. 311 e 24 novembre 1975, n. 494, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di guardia medico-cardiologica;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa, via Testaferrata - tel. 24880.

(2298)

OSPEDALE « PREDABISSI » DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melegnano (Milano) - tel. 02/9832161.

(2291)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo, indetto con deliberazione 8 marzo 1975, n. 69.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(2293)

OSPEDALE CIVILE DI RAGUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 gennaio 1976, n. 25, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ragusa.

(2296)

OSPEDALE DI MONTEGIORGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto del pronto soccorso ed accettazione sanitaria;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno) - tel. 0734/61211.

(2299)

CENTRO PER LA CURA DEI TUMORI DI PALERMO

Concorso a tre posti di assistente di ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo, via del Vespro, 143 (Feliciuzza) - tel. 223124-224217-20.

(2294)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1975, n. **76.**

Contributo della regione Toscana per iniziative relative all'anno internazionale della donna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 12 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La regione Toscana, nel quadro delle finalità principali dello statuto, di promozione delle condizioni che rendono effettiva la parità giuridica e sociale della donna e di tutela del lavoro, nonché in attuazione delle finalità raccomandate dallo ONU per la celebrazione dell'anno internazionale della donna nel 1975, concede contributi a favore di iniziative sorte o da realizzarsi nel territorio regionale e promosse dal comitato regionale toscano per le celebrazioni dell'anno internazionale della donna, costituitosi in Firenze l'8 marzo 1975.

Per le iniziative di cui al comma precedente la domanda di contributi, corredata da un dettagliato programma di attività e da un preventivo di spesa, è inoltrata al presidente della giunta regionale. L'erogazione dei contributi è deliberata dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1975 di L. 25 milioni, farà carico al cap. 05460 che viene istituito con la variazione di cui al comma seguente.

La medesima spesa, relativa all'anno 1976, farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione del relativo bilancio.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 vengono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - ONERI NON RIPARTIBILI

Rubrica 6ª - *Fondo spese impreviste*

Cap. 17300 — Fondo spese impreviste (art. 42 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 sulla contabilità dello Stato) . . . . L. 25.000.000

Di nuova istituzione:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Sezione 1ª - AMMINISTRAZIONE GENERALE -

Rubrica 3ª - *Servizi generali*

Cap. 05460 — Contributo della regione Toscana per iniziative relative all'anno internazionale della donna . . . . L. 25.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 dicembre 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 *ottobre* 1975 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 29 *novembre* 1975.

(1463)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1975, n. **61.**

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale n. 3895 in data 29 settembre 1975, relativo a prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 3895 in data 29 settembre 1975, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1° aprile 1975, n. 20, su conforme deliberazione della giunta in data 8 agosto 1975, n. 15-31, è convalidato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1975

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1975, n. **62.**

Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e modifica del termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della stessa legge.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, prorogato con legge regionale 28 gennaio 1974, n. 3, sino al 31 dicembre 1975, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Il termine di un mese, previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, è stabilito in mesi quattro.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 dicembre 1975

VIGLIONE

(1418)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 aprile 1975, n. 25.

Emendamento al regolamento « Finalità e gestione delle aziende provinciali agricole ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *maggio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento concernente « Finalità e gestione delle aziende provinciali agricole » emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 5 del 16 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1971, registro n. 1, foglio n. 13;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1213 del 17 marzo 1975;

Decreta:

Il testo del primo comma dell'art. 13 del regolamento di cui in oggetto è sostituito dal seguente:

« Per rendere possibile al dirigente incaricato dell'azienda il tempestivo pagamento delle spese correnti, viene concesso a favore dell'azienda un acconto a carico dei capitoli del bilancio provinciale, citati nell'articolo precedente. Tale acconto è ragguagliato all'entità del servizio da svolgere ed il suo ammontare è fissato con deliberazione della giunta provinciale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 3 aprile 1975

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1975
Registro n. 1, *foglio n.* 20

(1667)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 ottobre 1975, n. 49.

Testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 10 della legge provinciale 25 luglio 1975, n. 37, concernente l'emanazione di un testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, risultante dalle norme legislative attualmente in vigore;

Viste le norme che regolano lo sviluppo della formazione professionale, contenute nelle leggi provinciali 6 dicembre 1972, n. 36 e 25 luglio 1975, n 37;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n 5110 del 29 settembre 1975, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale;

Decreta:

E' emanato il « Testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 ottobre 1975

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1975
Registro n. 1, *foglio n.* 62

TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI SULLO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

(*Legge provinciale* 6 *dicembre* 1972, *n.* 36 *e legge provinciale* 25 *luglio* 1975, *n.* 37)

Art. 1.

Fermo restando l'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, la provincia può istituire e gestire in proprio corsi, scuole, centri ed istituti per la formazione professionale con o senza mensa e convitti annessi, per tutti i residenti nella provincia, compresi quelli per inabili e minorati.

La provincia può costruire, acquistare o affittare edifici o parte di edifici, da destinare alle attività riguardanti la formazione professionale e provvedere al loro arredamento ed alla loro attrezzatura.

La provincia può altresì contribuire alle spese che enti, associazioni o privati sostengono per migliorie edilizie, l'ampliamento, l'attrezzatura e l'arredamento di edifici, destinati alla formazione professionale ed alla ricezione di apprendisti e frequentanti corsi di formazione professionale.

Nell'ambito della formazione professionale la provincia può altresì espletare un'attività di assistenza tecnica per mezzo di conferenze, convegni e pubblicazioni a scopo didattico ed assumere, in tutto o in parte, le relative spese.

Art 2.

Le istituzioni di cui all'articolo precedente sono erette con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima. La stessa procedura è seguita per la loro soppressione. Nel decreto istitutivo vengono fissate anche le qualifiche ed il numero del personale addetto nello ambito delle disponibilità organiche previste e consentite dalle norme provinciali in vigore in materia di personale da adibirsi alla formazione professionale.

Art. 3.

La giunta provinciale è autorizzata ad erogare le provvidenze sottoelencate secondo criteri da stabilirsi con propria deliberazione, sentito il comitato degli assessori, di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, integrato da 5 rappresentanti dei datori di lavoro e 5 rappresentanti dei prestatori di opera, proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative nell'ambito provinciale; ciascun gruppo di 5 rappresentanti sarà composto da un rappresentante del settore industria, uno dell'artigianato, uno del commercio, uno del settore turistico-alberghiero e uno dell'agricoltura:

1) sussidi ad apprendisti. Tali sussidi possono essere erogati solo ai residenti in provincia di Bolzano e sono assegnati, tenuto conto del punteggio attribuito ai singoli richiedenti, sulla base dei seguenti criteri principali:

I) condizioni economiche familiari, limite massimo punti 60;

II) lontananza dalla famiglia, limite massimo punti 40;

2) contributo a frequentanti scuole professionali e corsi in vista dell'acquisizione della formazione di base, con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale, intesi a coprire in tutto o in parte le spese di frequenza, nonchè di vitto ed alloggio. Qualora i frequentanti un corso vivano nella famiglia di appartenenza, possono ottenere un sussidio;

3) assegni a frequentanti corsi di formazione professionale destinati alla promozione sul lavoro o alla riconversione, considerando in particolar modo i disoccupati, gli emigrati già residenti in provincia di Bolzano, che desiderano fare ritorno in patria, e coloro che devono interrompere il rapporto di lavoro per poter frequentare il corso;

4) rimborso totale o parziale delle spese di viaggio alla e dalla sede di formazione professionale agli apprendisti e ai frequentanti i corsi;

5) contributi e premi per attività e prestazioni atte per meglio raggiungere le finalità delle leggi sulla formazione degli apprendisti e dei lavoratori;

6) contributi sulle spese riguardanti i libri scolastici ed il materiale didattico per gli apprendisti ed i frequentanti i corsi;

7) esenzione parziale o totale dal pagamento delle rette riguardanti il vitto e l'alloggio, nel caso in cui gli apprendisti ed i frequentanti le scuole ed i corsi fruiscano di mense, convitti ed istituti gestiti direttamente dalla provincia;

8) pagamento totale o parziale delle spese di frequenza, nonchè di vitto ed alloggio, che i frequentanti scuole professionali ed i corsi, residenti in provincia di Bolzano, sostengono presso scuole, enti pubblici e morali, nonchè associazioni o privati, con sede anche fuori dal territorio provinciale o nazionale;

9) pagamento totale o parziale delle spese che scuole, enti pubblici e morali, nonchè associazioni o privati sostengono per lo svolgimento di corsi di formazione professionale e/o per prestazione di vitto ed alloggio a favore di frequentanti scuole e corsi di formazione professionale, residenti nella provincia di Bolzano.

Per le finalità previste ai punti 8) e 9) del presente articolo, la provincia può stipulare apposite convenzioni con le rispettive scuole, enti pubblici e morali, nonchè associazioni o privati.

Art. 4.

Coloro che frequentano un corso di formazione professionale destinato alla promozione sul lavoro (qualificazione di generici, ulteriore qualificazione, specializzazione, aggiornamento, avanzamento) o alla riconversione (passaggio da un settore lavorativo ad un altro) istituito o autorizzato ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, possono ottenere un assegno giornaliero.

L'ammontare dell'assegno è fissato dalla giunta provinciale ed è erogato in favore:

1) dei disoccupati iscritti ad un qualsiasi corso o dei frequentanti un corso di riconversione;

2) degli altri frequentanti in misura proporzionale al mancato guadagno derivante dalla frequenza del corso.

Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono la indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.

Art. 5.

Decadono da ogni provvidenza disposta in base agli articoli precedenti coloro che, senza giustificato motivo, non frequentino le istituzioni di formazione professionale alle quali erano stati avviati.

Art. 6.

Le somme occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, nei limiti di spesa autorizzati dalle preesistenti disposizioni, saranno iscritte annualmente con leggi di bilancio, a partire dall'anno finanziario 1975, in appositi capitoli separati del bilancio della provincia.

Per provvedere ai pagamenti delle spese e delle provvidenze previste dal presente testo unico, la giunta provinciale può con propria deliberazione, concedere un fondo di cassa ai sensi dell'art. 24 delle norme di attuazione (decreto del presidente della giunta provinciale 28 gennaio 1974, n. 7) della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, modificata ed integrata dalla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, a funzionari delegati, nominati appositamente con proprio provvedimento.

Il pagamento stesso sarà effettuato dal funzionario suddetto su ordine dell'assessore competente.

Art. 7.

In appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale affluiranno le quote per spese di vitto ed alloggio, versate da coloro che usufruiranno di mense, convitti ed istituti gestiti in proprio dalla provincia, nonchè ogni altra entrata conseguente a contributi o erogazioni di enti pubblici o privati, di associazioni professionali di categoria o di privati per gli scopi di cui alla presente legge.

Norme transitorie

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, relative ai criteri di erogazione dei fondi a carico del bilancio provinciale 1974 non si applicano per le somme già ripartite ed impegnate con i criteri di cui all'art. 9 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.

L'importo di lire 140 milioni, stanziato nel bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1974, in base alla legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 8, di variazione al bilancio stesso, viene erogato per sussidi agli apprendisti con i criteri fissati secondo le disposizioni di cui al primo comma, cifra 1), dell'art. 3.

Art. 9.

A decorrere dal 10 gennaio 1973 sono abrogati: la legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7: Assistenza e sviluppo dell'apprendistato; il relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1962, n. 35; il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3: Istruzione professionale degli apprendisti della industria, del commercio e dell'artigianato; il primo ed il secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9: Addestramento professionale dei lavoratori; gli articoli 7, 8 e 9 del relativo regolamento 16 giugno 1964, n. 18 e l'art. 7 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 (modificato con l'art. 1 della legge provinciale 22 luglio 1968, n. 13): Integrazione delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9 e 5 settembre 1964, n. 15, per il personale addetto alla formazione professionale agricola.

Sono altresì abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con le disposizioni contenute nel presente testo unico.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 20 agosto 1975, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 5 e 7, che trovano applicazione a decorrere dal 10 gennaio 1973.

(1668)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. **55**.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18: « Norme transitorie in materia di assistenza ospedaliera ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, concernente: « Norme transitorie in materia di assistenza ospedaliera »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 27 ottobre 1975, n. 5788, con la quale viene approvato il regolamento di esecuzione della legge;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, concernente: « Norme transitorie in materia di assistenza ospedaliera ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 5 dicembre 1975

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1975
Registro n. 1, *foglio n.* 64

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 MARZO 1975, N. 18: « NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI ASSISTENZA OSPEDALIERA ».

Art. 1.

Ai sensi del punto 2) dell'art. 4 della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, ai dipendenti ospedalieri che, fuori dell'orario di lavoro, svolgono funzioni direttive, didattiche ed amministrative presso le scuole ed i corsi di formazione del personale sanitario ausiliario gestite o convenzionate con gli ospedali della provincia, a partire dall'anno scolastico 1975-76 possono essere corrisposti i compensi di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Al direttore ed al segretario della scuola spettano L. 10.000 mensili, cui si aggiungono L. 10.000 per ciascun corso tenuto dalla rispettiva scuola.

Il compenso mensile non potrà superare L. 50.000 per ciascuna scuola.

Art. 3.

Al vice-direttore della scuola per tecnici di radiologia ed alla direttrice didattica della scuola per infermieri, spettano i compensi di cui all'art. 2, ridotti al 50 per cento.

Art. 4.

Al personale insegnante viene corrisposto un compenso orario di L. 9300.

Questo compenso si riferisce al personale laureato. Per il personale non laureato esso viene ridotto del 30 per cento.

Art. 5.

I compensi alle commissioni d'esame, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, verranno liquidati dal Consiglio di amministrazione della scuola per il corso infermieri professionali e tecnici di radiologia e dal medico provinciale per il corso infermieri generici.

Art. 6.

Al personale docente non dipendente ospedaliero, spettano i compensi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

(1670)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1975, n. 56.

Regolamento che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme del personale appartenente al ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali e le modalità per il suo uso.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, concernente l'istituzione del Corpo forestale provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed in particolare l'art. 384;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 787, contenente: « Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente la fornitura gratuita di oggetti di corredo ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato »;

Ravvisata la necessità di emanare un provvedimento che determini le caratteristiche e la foggia delle uniformi per gli appartenenti al ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della provincia autonoma di Bolzano;

Visto il testo del regolamento che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme del personale appartenente al ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali e le modalità per il suo uso;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6812 del 15 dicembre 1975, riguardante l'approvazione del regolamento concernente le caratteristiche dell'uniforme del personale appartenente al ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali e le modalità per il suo uso;

Decreta:

E' emanato il regolamento concernente le caratteristiche dell'uniforme del personale appartenente al ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali e le modalità per il suo uso, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 dicembre 1975

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975
Registro n. 1, foglio n. 65

REGOLAMENTO

che stabilisce le caratteristiche della uniforme del personale appartenente al ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali e le modalità per il suo uso.

Art. 1.

Caratteristiche delle divise

Le uniformi dei sottufficiali, guardie scelte e guardie appartenenti al ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della provincia di Bolzano di cui alla tabella allegata alla legge provinciale del 7 settembre 1973, n. 33, sono quelle di seguito elencate:

Uniforme invernale di servizio:

giacca a vento di colore verde impermeabilizzata;
pantalone da sci in lastex verde;
maglione di lana grigia con collo alto;
copricapo a busta di tessuto verde;
calzature da montagna.

Uniforme estiva di servizio:

giubbino di tessuto verde (per le mezze stagioni);
pantaloni alla zuava;
giacca a vento leggera;
camicia di popeline verde chiara;
copricapo a busta di tessuto verde;
calzature da montagna (pedule).

L'uso del giubbino è condizionato dall'andamento delle stagioni.

Uniforme ordinaria:

giubba di tessuto verde;
pantalone lungo verde;
camicia di popeline verde chiara;
cravatta verde;
calzature basse di pelle nera;
cappotto di loden verde;
impermeabile di gabardine verde;
copricapo a busta di tessuto verde.

L'uso della giubba, del cappotto e dell'impermeabile è condizionato dall'andamento delle stagioni.

Tali uniformi hanno caratteristiche identiche a quelle indicate negli allegati *A, B, C, D, E.*

Art. 2.

Distintivi di grado

I distintivi di grado sono identici a quelli in uso per i pari grado dei sottufficiali, guardie scelte e guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

Art. 3.

Fregio distintivo

Sulla tasca superiore sinistra della giubba dovrà essere applicato un fregio distintivo. Detto fregio, in metallo del diametro di cm 4 su fondo oro porta ai bordi la dicitura esterna « Corpo forestale della provincia - Landesforstdienst ». Nello scudetto circoscritto nel cerchio è disegnato un abete di colore verde.

Art. 4.

Fregio del copricapo

Il fregio da applicarsi sul copricapo rappresenta un'aquila con le ali spiegate che racchiude fra gli artigli due asce incrociate (cm 6 × 3,5). Il fregio è ricamato in oro per i sottufficiali ed in cotone giallo per le guardie scelte e guardie.

Art. 5.

A l a m a r i

Gli alamari da applicarsi sul bavero della giubba sono di panno aventi la misura di cm 7,10 × 2,30. I quattro quinti della loro superficie, su fondo verde, con cornice dorata, racchiudono fronde di quercia incrociate.

Art. 6.

Qualità, quantità e durata degli oggetti di vestiario

Gli oggetti di corredo sono forniti gratuitamente al personale del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali e la durata minima e la quantità di ciascun oggetto è determinata dalla tabella allegata al presente regolamento.

Art. 7.

Acquisto dei materiali di vestiario

All'acquisto dei vari materiali di vestiario necessari al personale appartenente al ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, provvederà di volta in volta in economia il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Bolzano.

TABELLA

Materiale	Quantità	Durata (anni)
Camicia per fuori servizio	1	1
Camicia per servizio	3	1
Cappotto	1	4
Cravatta	2	1
Uniforme di servizio	1 (*a*)	1
Uniforme ordinaria	1	2
Giacca a vento	2 (*b*)	2
Impermeabile	1	4
Scarponi	2 (*c*)	1
Scarpe basse	1	2
Calzini di cotone	2	1
Canottiera pesante	2	1
Mutande lunghe pesanti	1	1
Panciera	1	1
Calzettoni lunghi	5 (*d*)	1
Guanti di pelle	1	2
Pullover a V leggero	1	2
Passamontagna	1	2
Cintura di pantaloni	1	3
Berretto di servizio	2	1
Pantaloni da sci	1	1
Zaino alpino	1	3
Maglione pesante	1	1
Gambali	1	1

(*a*) La divisa di servizio si compone di due paia di pantaloni alla zuava, di un paio lunghi e di una giubba.
(*b*) Per le giacche a vento viene usata una pesante per l'inverno ed una leggera per le mezze stagioni.
(*c*) Scarponi: un paio di scarponi pesanti ed un paio di pedule.
(*d*) Calzettoni lunghi di lana: tre paia lunghi e due paia corti.

(*Omissis*).

(1671)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 1.

Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti e artigiani) degli invalidi civili, degli invalidi di guerra e categorie assimilate e loro familiari a carico - Aumento dello stanziamento previsto per l'anno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 27 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo costituito ai sensi dell'art. 5 della legge 16 gennaio 1975, n. 2, per il finanziamento, nell'anno 1975, della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21, viene aumentato da L. 1.000.000.000 a L. 1.600.000.000.

Alla maggiore spesa di L. 600.000.000 si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 denominato « Sopravvenienze passive determinatesi nell'esercizio finanziario 1975 sul fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie di lavoratori autonomi ed agli invalidi civili che non ne usufruiscono ad altro titolo », dotato di uno stanziamento di L. 600.000.000, e la riduzione, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dei seguenti capitoli di spesa dell'esercizio finanziario 1975, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 12 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio finanziario 1975 . . . . . . L. 450.000.000

Cap. 15110. — Assegni da corrispondere durante il ricovero in luoghi di cura agli affetti da tbc assistiti dai C.P.A. e relative maggiorazioni per i familiari a carico . . . . . . » 100.000.000

Cap. 15120. — Assegni post-sanatoriali agli infermi da tbc assistiti dai C.P.A. e relative maggiorazioni per i familiari a carico . . . . » 20.000.000

Cap. 15505. — Contributi ed interventi per la tutela della maternità . . . . . . » 30.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1976

FANTI

(1485)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2.

Norme per la formazione degli operatori sanitari non medici e disposizioni transitorie per la formazione degli operatori sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 27 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori sanitari non medici

Nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione professionale, la Regione promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari non medici, sulla base delle esigenze qualitative e quantitative di personale qualificato determinate dalla programmazione dei servizi socio-sanitari.

Art. 2.

Oggetto della formazione professionale

La formazione professionale degli operatori, di cui all'art. 1, è rivolta:

a) al conseguimento dell'abilitazione professionale nelle qualifiche previste dalle leggi dello Stato;

b) al perfezionamento degli abilitati per lo svolgimento di funzioni particolari nell'ambito delle rispettive qualifiche professionali.

Art. 3.

Finalità della formazione professionale

Le scuole ed i corsi debbono assicurare una preparazione adeguata sul piano tecnico pratico, fornire un complesso di conoscenze che consenta attività professionali polivalenti e predisporre gli operatori a svolgere un ruolo attivo nella difesa e nella promozione dello stato di salute della popolazione.

Nel rispetto della libertà d'insegnamento l'azione formativa deve, pertanto, essere adeguata, nei metodi e nei contenuti, al livello del progresso scientifico e tecnologico, deve realizzare

una stretta integrazione tra l'insegnamento teorico e l'insegnamento pratico e stimolare la capacità e l'autonomia di giudizio degli studenti, orientandoli all'attività di gruppo ed al lavoro interdisciplinare.

Art. 4.

Aggiornamento

Gli enti pubblici e privati, che gestiscono servizi sanitari, organizzano o promuovono, anche d'intesa fra loro, in conformità alla attività specifica dei servizi stessi e nel quadro della programmazione regionale, corsi di aggiornamento della durata minima di cinquanta ore per il personale già in possesso di una qualificazione professionale, in modo da garantire la partecipazione di ciascun operatore ad almeno uno di essi ogni cinque anni.

Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

Spetta alla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissare le tipologie dei corsi ed esercitare la vigilanza sul loro espletamento.

Art. 5.

Aggiornamento degli insegnanti

La Regione promuove l'aggiornamento dei docenti operanti nelle scuole e nei corsi disciplinati dalla presente legge.

A tale scopo la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può deliberare convenzioni, in particolare con le università dell'Emilia-Romagna, per l'organizzazione di appositi corsi.

Art. 6.

Istituzione di scuole e corsi di formazione professionale

La Regione, oltre ad organizzare direttamente o tramite i propri istituti iniziative sperimentali od altamente qualificate nell'ambito della attività previste all'art. 2, autorizza comuni, province e loro consorzi, enti ospedalieri ed altri enti pubblici o di diritto pubblico ad istituire scuole e corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione professionale alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Fatte salve le norme legislative statali che dispongano diversamente circa l'istituzione di determinate scuole o corsi, la Regione puo autorizzare anche enti privati che gestiscono servizi sanitari, a condizione che la specifica attività formativa che intendono svolgere abbia luogo, relativamente al tirocinio pratico, presso presidi sanitari di enti pubblici indicati dalla giunta regionale.

Non è soggetta all'autorizzazione della Regione la istituzione di scuole o corsi per operatori sanitari non medici da parte delle università e delle amministrazioni dello Stato, nè esse sono tenute ad osservare le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Domanda di autorizzazione

Gli enti di cui al primo comma dell'articolo precedente che intendono istituire, in forma singola o associata, scuole e corsi per la formazione di operatori sanitari non medici debbono rivolgere domanda al presidente della giunta regionale, corredandola dei seguenti documenti e indicazioni:

a) la deliberazione legalmente adottata dalle rispettive amministrazioni;

b) gli schemi dello statuto e del regolamento speciale delle scuole e dei corsi che intendono istituire;

c) una relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento della attività didattica;

d) l'indicazione dei mezzi finanziari di cui dispongono per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi;

e) l'elenco numerico del personale docente con l'indicazione delle relative qualifiche;

f) l'indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio pratico, qualora non ne dispongano direttamente;

g) la proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche.

Gli enti privati dovranno allegare alla documentazione sopra indicata, ad esclusione di quella prevista alla lettera *f)*, gli atti relativi alla loro costituzione e la domanda di utilizzazione, ai fini del tirocinio pratico, di presidi sanitari di enti pubblici ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 8.

Autorizzazione

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede ad autorizzare l'istituzione delle scuole e dei corsi, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal consiglio regionale in materia di formazione professionale degli operatori sanitari non medici e previa valutazione della effettiva possibilità dell'ente o degli enti richiedenti di assicurare uno svolgimento dell'attività didattica conforme alle disposizioni della presente legge.

Con lo stesso atto con il quale autorizza l'istituzione della scuola o del corso, la giunta regionale ne approva lo statuto ed il regolamento speciale e determina il numero massimo degli studenti da ammettere sulla base della proposta di cui alla lettera g) dell'articolo precedente.

La giunta regionale può disporre in ogni momento, sentita la commissione consiliare competente, la revoca dell'autorizzazione e la temporanea chiusura di scuole e corsi, qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro normale funzionamento. In tale caso la giunta adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi, anche pluriennali, in via di svolgimento.

Art. 9.

Fabbisogno di operatori e numero degli studenti

Il consiglio regionale, nella determinazione degli indirizzi programmatici di cui al primo comma dell'articolo precedente, formula periodicamente previsioni di larga massima sul fabbisogno di operatori sanitari non medici, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole province relativamente alle esigenze di personale sanitario qualificato dei servizi già funzionanti o da istituire nei rispettivi territori. A tal fine le amministrazioni provinciali si avvarranno della collaborazione dei comuni, dei consorzi socio-sanitari, degli enti ospedalieri, degli altri enti pubblici e privati che esercitano l'assistenza sanitaria e delle organizzazioni sindacali.

La giunta regionale cura la pubblicazione e la diffusione delle previsioni stesse per contribuire all'orientamento professionale dei giovani.

In relazione alle previsioni di cui al primo comma del presente articolo può essere variato, anche annualmente, il numero degli studenti stabilito per ciascuna scuola o corso nell'atto che ne ha autorizzato l'istituzione. Le variazioni in diminuzione sono determinate dagli enti gestori, di propria iniziativa o su proposta della giunta regionale, con apposite deliberazioni aventi efficacia limitata all'anno scolastico cui si riferiscono le ammissioni. Le variazioni in aumento sono determinate con la medesima procedura prevista agli articoli 7 e 8 per l'istituzione delle scuole e dei corsi.

Art. 10.

Scuole e corsi istituiti dalla Regione o con la partecipazione della Regione

La giunta regionale, al fine di organizzare le iniziative sperimentali o altamente qualificate previste al primo comma dell'art. 6, può deliberare convenzioni con l'università, enti ospedalieri ed altri enti che esercitano l'assistenza sanitaria.

La Regione può inoltre aderire o partecipare ad enti, istituti ed associazioni che abbiano per scopo la formazione di operatori sanitari.

Il consiglio regionale delibera sulla proposta di adesione o di associazione presentata dalla giunta regionale.

La nomina di rappresentanti della Regione è effettuata dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 62, comma terzo, dello statuto.

Art. 11.

Ammissione degli studenti

L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti specificamente previsti dalle leggi dello Stato o da disposizioni della presente legge per ciascun tipo di scuola o corso.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola o al corso sia superiore al numero massimo degli studenti che possono essere ammessi ai sensi degli articoli 8 e 9, e qualora gli aspiranti non possano essere accolti in altre scuole o corsi dello stesso tipo, deve essere formata una graduatoria di merito. A tal fine gli aspiranti debbono sostenere un esame-colloquio dinanzi ad una apposita commissione, della quale debbono in ogni caso far parte insegnanti della scuola o del corso ed almeno un rappresentante sindacale.

Art. 12.

Libretto personale

All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale per operatori sanitari non medici, ogni studente verrà munito di un « libretto personale » nel quale sarà documentato il suo *curriculum* formativo.

Nel « libretto personale » dovranno essere specificati in particolare:

il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;

notizie sull'insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;

i risultati delle prove d'esame sostenute;

una valutazione delle attitudini professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.

Il modello del « libretto personale » è approvato dalla giunta regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della Regione.

Art. 13.

Consiglio di gestione

Al fine di assicurare la gestione sociale e l'autonomia funzionale delle scuole e dei corsi, deve essere istituito un consiglio di gestione, unico per tutte le scuole e i corsi che dipendono da uno stesso ente, composto da rappresentanti:

dell'ente o degli enti che hanno provveduto alla loro istituzione;

del comune in cui opera la scuola o il corso;

delle organizzazioni sindacali;

del distretto scolastico nella cui circoscrizione è ubicata la scuola o si svolge il corso;

degli insegnanti;

degli studenti.

La composizione numerica, le modalità di nomina del presidente, il funzionamento e le attribuzioni del consiglio di gestione sono disciplinati dallo statuto.

Il numero dei rappresentanti per ciascuna delle componenti il consiglio di gestione, elencate al primo comma, non può essere superiore ad un terzo del numero totale dei membri del consiglio stesso.

Il consiglio di gestione dura in carica, di norma, tre anni.

Art. 14.

Comitato didattico

In ogni scuola o corso deve essere istituito un comitato didattico del quale fanno parte insegnanti, studenti e personale sanitario dei servizi presso i quali gli studenti effettuano il tirocinio pratico.

La composizione numerica, le modalità di nomina del presidente, il funzionamento e le attribuzioni del comitato didattico sono disciplinati dal regolamento della scuola o del corso.

Il comitato didattico gestisce l'attività didattica sulla base degli orientamenti e dei criteri determinati dal consiglio di gestione.

Art. 15.

Ordinamento interno

L'ordinamento interno delle scuole e dei corsi è disciplinato da uno speciale regolamento.

In particolare il regolamento detta norme per:

la nomina degli insegnanti;

l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;

lo svolgimento del tirocinio;

il controllo delle frequenze;

la valutazione dell'apprendimento;

il passaggio da un anno di corso al successivo, nel caso di scuole o di corsi di durata pluriennale;

l'organizzazione, il funzionamento e le attribuzioni del comitato didattico.

Art. 16.

Modalità di tirocinio

Gli studenti non possono essere impegnati in attività prive di valore formativo ai fini della loro preparazione professionale in quanto non connesse con il quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano, nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio pratico.

Il comitato didattico controlla che siano rispettate tali disposizioni.

Art. 17.

Materiale didattico

Per tutta la durata del corso gli studenti hanno diritto allo uso gratuito dei testi e di ogni altro materiale occorrente per lo studio individuale e collettivo e per effettuare il tirocinio pratico.

Art. 18.

Agevolazioni di frequenza

Gli enti che gestiscono servizi sanitari, possono assicurare la fruizione di servizi ed erogare assegni di studio agli studenti che non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni, al fine di facilitarne la frequenza alle scuole o ai corsi di formazione professionale disciplinati dalla presente legge.

Agli operatori sanitari non medici dipendenti da enti pubblici, che partecipano a corsi di perfezionamento del tipo previsto all'art. 2, lettera *b*), della presente legge, sulla base di motivate esigenze di miglioramento e di qualificazione dei servizi ed a seguito di provvedimenti adottati dai rispettivi enti, sentite le organizzazioni sindacali, è corrisposta la normale retribuzione anche per le ore in cui sono impegnati nelle attività previste dal programma del corso.

Ai dipendenti da enti o istituzioni pubbliche o private, che gestiscono servizi sanitari, ammessi alle scuole od ai corsi di formazione professionale indicati all'art. 2, lettera *a*), della presente legge, debbono essere concesse particolari facilitazioni in ordine al compimento del normale orario di lavoro, in modo da agevolare loro la frequenza compatibilmente con l'esigenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi. A tal fine i rispettivi enti possono procedere, su richiesta degli interessati, alla modifica del turno di lavoro o a diversa articolazione dello orario settimanale di lavoro o al trasferimento ad altro servizio. Allo stesso scopo, possono, inoltre, essere concessi permessi non retribuiti, sempre compatibilmente con l'esigenza di cui sopra. Tali permessi possono essere concessi anche ai dipendenti che abbiano già usufruito, per motivi di studio, di altri benefici previsti da norme legislative o contrattuali.

Art. 19.

Contributi finanziari della Regione

La Regione contribuisce alle spese sostenute dagli enti indicati al primo comma dell'art. 6 della presente legge per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi e per la erogazione di servizi e di assegni di studio.

Gli enti che intendono ottenere contributi debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale. La concessione dei contributi è deliberata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nei limiti dello stanziamento in bilancio e fino ad un massimo di L. 5.000.000 per spese di impianto e di L. 10.000.000 per spese di funzionamento per ogni scuola o corso.

Dai contributi di cui al presente articolo sono esclusi gli enti ospedalieri, le cui spese per attività formative sono finanziate nei modi previsti dalle leggi regionali di gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 20.

Concessione di assegni di studio da parte della Regione

La Regione può concedere assegni di studio agli studenti che frequentano scuole e corsi di abilitazione professionale per operatori sanitari non medici istituiti da università o da amministrazioni dello Stato.

A tale scopo il consiglio regionale delibera annualmente:

il numero e l'ammontare degli assegni di studio per ciascuna categoria di studenti;

le modalità ed i criteri per il conferimento degli assegni stessi;

il piano di ripartizione degli assegni di studio tra le diverse scuole e corsi.

Art. 21.

Divieto di istituire scuole e corsi senza l'autorizzazione della Regione

E' fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e delle università, di istituire o di far funzionare nel territorio dell'Emilia-Romagna, senza l'autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge, scuole o corsi per la formazione professionale di personale sanitario non medico destinato ad operare nei servizi infermieristici, nei servizi tecnico-sanitari ed igienico-sanitari, ospedalieri ed extra-

ospedalieri, finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura delle malattie, nonchè alla riabilitazione dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, sensoriali e psichiche congenite od acquisite.

In particolare l'autorizzazione è richiesta per l'istituzione, da parte degli enti indicati all'art. 6, di:

scuole e corsi per l'abilitazione alle professioni ed arti sanitarie ausiliarie previste dalle vigenti leggi;

corsi di specializzazione nei vari settori della assistenza infermieristica e medico-sociale ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098;

scuole per la formazione del personale paramedico di cui all'art. 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

scuole e corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Sono inoltre soggetti ad autorizzazione i corsi istituiti dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Art. 22.

Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi

Gli enti di cui all'art. 6, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono le scuole ed i corsi indicati al precedente articolo, sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, ad adeguare i relativi statuti e regolamenti alle norme della presente legge nel termine di sei mesi dalla data suddetta.

A tal fine debbono sottoporre all'approvazione della giunta regionale il nuovo statuto e il nuovo regolamento.

Art. 23.

Programma di insegnamento delle scuole per infermieri professionali

A partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le scuole per infermieri professionali dovranno adeguare il programma di insegnamento teorico-pratico alle norme di cui al capitolo III dell'accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere, ratificato con legge dello Stato 15 novembre 1973, n. 795.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita una apposita commissione di esperti nominata dal consiglio regionale, stabilisce programmi dettagliati per ciascuna delle materie fondamentali previste dalle norme di cui al precedente comma.

Art. 24.

Equipollenza dei titoli per l'ammissione alle scuole per infermieri professionali

Gli attestati di qualifica consentiti al termine di corsi di durata almeno biennale, svolti presso i centri di addestramento professionale autorizzati dalla Regione, sono equipollenti ai titoli richiesti dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermieri professionali fermo restando il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 25.

Commissioni d'esame

Ai sensi delle leggi regionali 13 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 36, la composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale al termine dei corsi di cui all'art. 21, nelle quali è prevista, per legge o per regolamento, la presenza di rappresentanti del Ministero della sanità ovvero del medico provinciale, in qualità di presidenti o di componenti, è modificata come segue:

il rappresentante del Ministero della sanità è sostituito da un collaboratore della regione Emilia-Romagna, designato dallo assessore regionale alla sanità;

il medico provinciale può essere sostituito con un funzionario medico collaboratore della regione Emilia-Romagna ovvero un ufficiale sanitario titolare di un ufficio comunale o consortile della Regione, designato dall'assessore regionale alla sanità.

La nomina delle commissioni è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 26.

Disposizioni transitorie per gli operatori sociali

Fino a quando il consiglio regionale non avrà provveduto a determinare standars per la formazione di operatori sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la Regione può promuovere iniziative sperimentali per la formazione professionale e per la specializzazione di operatori destinati alle funzioni di promozione e animazione di servizi sociali, di assistenza educativa e per la preparazione di operatori destinati all'assistenza ed all'aiuto domestico-familiare, nonchè per il relativo aggiornamento.

A tal fine la giunta, sentita la competente commissione consiliare, può stipulare convenzioni con università ed enti pubblici e privati.

La Regione può inoltre aderire o partecipare ad enti, istituti ed associazioni che abbiano per scopo la formazione di operatori destinati alle funzioni di cui al primo comma, con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dello art. 10 della presente legge.

La Regione contribuisce, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 19, alle spese sostenute dai consorzi socio-sanitari, qualora organizzino, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, corsi per la preparazione di operatori destinati alla assistenza educativa e all'aiuto domestico-familiare.

Ai corsi di preparazione alle funzioni di assistenza e di aiuto domestico-familiare possono essere ammessi anche coloro che intendano svolgere dette funzioni in forma non professionale.

Ai dipendenti che intendono frequentare le scuole e i corsi di cui al presente articolo, i rispettivi enti che gestiscono servizi sociali possono applicare per il periodo di frequenza le agevolazioni di cui all'art. 18, terzo comma.

Per assicurare il carattere sperimentale delle iniziative, gli interventi della Regione di cui al presente articolo verranno attuati nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia organizzativa e funzionale delle iniziative stesse.

La Regione, a norma dell'art. 5 della presente legge, promuove l'aggiornamento degli insegnanti dei corsi disciplinati dal presente articolo.

PARTE FINANZIARIA

Art. 27.

Autorizzazione di spesa

Per la realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di cui agli articoli 1 e 26 della presente legge, in tutte le forme di intervento indicate negli articoli 5, 10, 19 e 26 è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 una spesa annua di L. 245.000.000.

Per la concessione degli assegni di studio, di cui all'art. 20 della presente legge, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1975, una spesa annua di L. 23.000.000.

Art. 28.

Copertura finanziaria

Alla spesa complessiva di L. 268.000.000 per l'esercizio finanziario 1976, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo, e rispettivamente dotati degli stanziamenti indicati al precedente art. 27, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la utilizzazione di quota parte dell'incremento naturale del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per la quota parte spettante alla regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1976

FANTI

(1486)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760560)